



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 219

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 21/DDL del 20 luglio 2023)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 luglio 2023.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”

Relazione:

Nel Veneto, l'attività di intermediazione turistica riguardante la vendita di pacchetti turistici ai viaggiatori, rientra nell'attività riservata alle agenzie di viaggio e turismo.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del comma 1 dell'art.37 della L.R.n.11/2013, è agenzia di viaggio l'impresa che rientra nella definizione di organizzatore di viaggi o di venditore di pacchetti turistici di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell'art.33 dell'Allegato 1 del D.Lgs.n.79/2011, c.d. “Codice del Turismo”, come modificato dal D.Lgs.n.62/2018, pubblicato nella G.U. n.129 del 6.6.2018.

L'attività di agenzia di viaggio deve possedere tutti i requisiti previsti all'art.37 della L.R.n.11/2013, che devono essere dichiarati dal titolare alla Regione, nel modello di Scia per apertura di agenzia di viaggio o nel modello di comunicazione di trasferimento di sede dell'agenzia di viaggio.

Si precisa che l'art.37 della L.R. n.11/2013, richiede nel Veneto un ufficio aperto al pubblico con destinazione d'uso direzionale o commerciale, per consentire l'attività di agenzia di viaggio, che quindi attualmente non può essere svolta solo on line.

Il Veneto ha registrato una diminuzione del numero di agenzie di viaggio iscritte negli elenchi regionali, in particolare durante il periodo dell'emergenza COVID esse sono scese drasticamente dal numero di 1.175 alla data del 30/6/2020 al numero di 1064 alla data del 31.12.2021.

La riduzione del numero di agenzie di viaggio successivamente è stata più contenuta, perché alla data del 31/12/2022 il numero di agenzie di viaggio iscritte negli elenchi regionali è risultato pari a 1042.

Nel frattempo, negli ultimi anni, alcune Regioni italiane, come Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Puglia ed Abruzzo, hanno disciplinato l'attività delle agenzie di viaggio solo on line, senza la necessità di un ufficio aperto al pubblico, con conseguente riduzione dei costi di esercizio e di investimento per le suddette agenzie.

All'articolo 1 del disegno di legge, si propone pertanto di modificare l'articolo 37 della L..Rn.11/2013 consentendo la modalità di esercizio dell'attività solo on line alle agenzie di viaggio con sede legale nel Veneto, esonerandole dal requisito dell'ufficio aperto al pubblico con destinazione d'uso direzionale o commerciale, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dal citato articolo 37.

All'articolo 2 del disegno di legge, dopo il comma 6 dell'art.49 della L.R. n.11/2013, si propone di approvare un nuovo comma, che dispone che nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il Comune ove ha sede legale l'agenzia on line, vigila sulla stessa , accertando violazioni, applicando sanzioni ed introitando le somme .

L'articolo 3 del disegno di legge, propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 4 del disegno di legge dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “*sede principale o secondaria*” sono inserite le seguenti: “, *qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line*”.

**Art. 2 - Modifica all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è inserito il seguente comma:

“*6 bis . Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale.*”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	3
Art. 2 - Modifica all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3